

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO - PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DIGITALE FACILE IN EMILIA - ROMAGNA" IN ATTUAZIONE DELLA MISURA PNRR 1.7.2 "CENTRI DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE", AI SENSI DELL'ART. 55, C.3, D.LGS. N.117/2017, DEL DM N. 72/2021 E DELLA LEGGE REGIONALE 3/2023 -

RICHIESTE CHIARIMENTI

1) CHIEDIAMO CONFERMA che in caso di manifestazione di interesse presentata da un Raggruppamento non formalizzato (non costituito), il Piano Economico Finanziario / Piano dei costi da allegare, come previsto al punto 1b dei Criteri di valutazione, alla Proposta progettuale-Allegato B, debba essere firmato digitalmente dalla sola impresa Capofila, analogamente a quanto previsto per la firma della stessa Proposta progettuale Allegato B e dell'Allegato A Manifestazione di interesse.

RISPOSTA:

1) si conferma che in caso di manifestazione di interesse presentata da un Raggruppamento non formalizzato (non costituito), il Piano Economico Finanziario / Piano dei costi da allegare, come previsto al punto 1b dei Criteri di valutazione, alla Proposta progettuale-Allegato B, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa Capofila, analogamente a quanto previsto per la firma della stessa Proposta progettuale Allegato B e dell'Allegato A Manifestazione di interesse, in quanto ritenuto parte integrante e sostanziale della Proposta stessa.

2)con riferimento all'art. 9 dell' Avviso Pubblico in oggetto si chiede conferma che un'associazione con personalità giuridica ed iscritta all'anagrafe delle Onlus, avente i requisiti DLGS descritti all'art. 4 del n. 117/2017, NON iscritta attualmente al RUNTS ma in fase di adeguamento statutario cui seguirà iscrizione al RUNTS, possa essere ammessa alla procedura in oggetto, pur non rientrando nelle specifiche casistiche segnalate all'art. 9 comma 2 dell' Avviso Pubblico.

Si fa presente che nel caso specifico l' Associazione, dotata di personalità giuridica (ex Registro prefettizio delle Persone Giuridiche) ed iscritta all'Anagrafe delle Onlus, NON è ad oggi ancora iscritta al RUNTS, dal momento che:

La conversione in legge del "Milleproroghe 2023" (decreto legge n. 198/2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 , indica che è prorogato al 31 dicembre 2023 e non più al 31 dicembre 2022, il termine entro quale le organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017). L'indicazione è contenuta all'art. 9, comma 3-bis , introdotto in sede di conversione.

In merito ai termini per l'iscrizione al RUNTS, per le ONLUS è stabilito entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà approvato i regimi fiscali previsti per gli enti del terzo settore, per garantire la facoltà alle Onlus di procedere con le revisioni statutarie e l'iscrizione al RUNTS in presenza di una chiara e definitiva normativa fiscale di approdo, subordinata all'autorizzazione UE. Tale autorizzazione non è avvenuta nel 2022, dunque – qualora avvenisse nel 2023 – il termine per l'iscrizione al RUNTS delle Onlus sarà entro il 31 marzo 2024. Si fa presente che l'associazione è comunque in fase di revisione dello Statuto, a seguito della quale si procederà con l'iscrizione al RUNTS (atto al momento non dovuto obbligatoriamente).

RISPOSTA:

2) si conferma che un' associazione con personalità giuridica ed iscritta all'anagrafe delle Onlus, avente i requisiti descritti all'art. 4 del DLGS n. 117/2017, NON iscritta attualmente al RUNTS ma in fase di adeguamento statutario cui seguirà iscrizione al RUNTS, possa essere ammessa alla procedura in oggetto, pur non rientrando nelle specifiche casistiche segnalate all'art.comma 2 dell' Avviso Pubblico.

Sono da considerarsi potenziali OdV ai sensi del 117/2017, che possono completare la trasmigrazione ex art. 54 adempiendo alle prescrizioni di adeguamento degli statuti e di comunicazione delle informazioni alle strutture competenti entro il 31 marzo 2024 (o eventuale termine successivo).

Laddove la ONLUS non dovesse entrare nel RUNTS ed il regime fiscale sarà diventato operativo (con conseguente scomparsa nell'ordinamento delle ONLUS), la convenzione con il Comune si risolverebbe automaticamente per il venir meno dei presupposti di legge.